

## REGOLAMENTO (CE) N. 400/94 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1994

che proroga il regolamento (CEE) n. 1615/89 che istituisce un sistema europeo di informazione e comunicazione forestale (Efics)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e comunicazione forestale (Efics)<sup>(1)</sup>, ha previsto la creazione di un sistema il cui obiettivo consiste nel raccogliere, coordinare, rendere coerenti ed elaborare i dati concernenti il settore forestale e la sua evoluzione;

considerando che non è stato possibile realizzare questo sistema entro i termini stabiliti dal suddetto regolamento;

considerando che la necessità di disporre di tale sistema non soltanto sussiste ancora ma si è ulteriormente accresciuta a causa della situazione in cui versa attualmente il settore forestale;

considerando inoltre che dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio nel giugno 1992, nonché dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi ad Helsinki nel giugno 1993, è emersa la necessità di disporre a livello comunitario di informazioni obiettive e comparabili sul settore forestale;

considerando che è pertanto necessario prorogare il suddetto regolamento fino alla fine del 1997, adattando nel contempo i termini di riferimento figuranti nell'articolo 1 del regolamento stesso alla normativa comunitaria attuale,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1615/89 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 1, il testo « regolamenti (CEE) n. 1609/89, (CEE) n. 1610/89, (CEE) n. 1611/89 e (CEE) n. 1612/89, della decisione 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 1613/89 e (CEE) n. 1614/89 » è sostituito dal testo: « regolamenti (CEE) n. 1610/89, (CEE) n. 2080/92<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 867/90<sup>(2)</sup>, della decisione 89/367/CEE e dei regolamenti (CEE) n. 2157/92<sup>(3)</sup> e (CEE) n. 2158/92<sup>(4)</sup> »;

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 217 del 3. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 217 del 3. 7. 1992, pag. 3. »;

2) all'articolo 3, i termini « fase di quattro anni » sono sostituiti dal termine « fase » e la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1997 »;

3) all'articolo 4, l'anno « 1992 » è sostituito dall'anno « 1997 »;

4) all'articolo 5, prima frase, l'anno « 1993 » è sostituito dall'anno « 1998 ». All'articolo 5, seconda frase, l'anno « 1993 » è sostituito dall'anno « 1998 » e l'anno « 1998 » dall'anno « 2002 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MORAITIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 12.